

Circolo ARCI “ PERETA ”

STATUTO

ART. 1

È costituito come dispone il codice civile agli articoli 36 e seguenti un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di:

CIRCOLO ARCI “PERETA”

Con sede in Via Cavour, 1 Pereta (GR)

ART. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

ART. 3

Sono scopi e finalità dell'associazione contribuire:

- alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica sportiva.

ART. 4

Per realizzarli può operare:

- organizzando mostre, convegni, dibattiti, promovendo e gestendo concorsi;
- promuovendo e gestendo attività editoriali;
- promuovendo e gestendo cicli di film, di videoproiezioni, concerti od altre iniziative a carattere musicale;
- avanzando proposte agli Enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate del potere locale;
- partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
- promuovendo iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero, promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat;
- dotando la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- acquistando beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'art. 2659 del codice civile;
- avanzando proposte ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive e promuovendole in prima persona;
- gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi, Enti ed associazioni che abbiano per oggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi.

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Il nuovo socio per aderire all'associazione dovrà fare richiesta al Consiglio

direttivo che delibererà in merito o ad un consigliere a tale scopo delegato. In caso di rifiuto l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea del sodalizio.

ART. 6

La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione e non è rivalutabile in caso di recesso.

ART. 7

L'iscrizione a socio comporta l'osservanza del presente statuto e dei deliberati degli organi sociali. Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuali dallo statuto o dai regolamenti interni successivamente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, di modifica dello statuto e del regolamento e di nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8

Perdita della qualifica di socio. Si perde lo status di associato per decesso, per la non osservanza e rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, delibera in tal senso il Consiglio direttivo. Il socio espulso può presentare ricorso avverso la decisione dell'assemblea del sodalizio che delibererà in merito.

ART. 9

Il sodalizio è articolato in tre istanze:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'ARCI Comitato Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

ART. 10

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto. Elegge il Consiglio direttivo.

Delle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea ne verrà data adeguata informazione e pubblicizzazione ai soci utilizzando: o manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicati inseriti all'interno di riviste editate dal sodalizio stesso.

L'assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data di convocazione o vi provvede il diverso modo il Consiglio.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche quindici minuti dopo la prima.

ART. 11

Il consiglio direttivo è composto da 5 a 15 soci e resta in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente e ripartisce gli altri incarichi sociali.

Tutte le cariche elettive sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento di incarichi o missioni effettuate su preciso mandato. Il consiglio direttivo esegue il

mandato esecutivo ricevuto e deliberato nel programma assembleare. Si riunisce di norma almeno una volta al mese. Il Consiglio direttivo ha la facoltà, per gestire le varie attività dell'associazione, di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale retribuita di tecnici ed esperti, di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART. 12

Al presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'associazione.

ART. 13

I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte che potranno derivare anche da prestazioni svolte in esercizio di impresa. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente ne sarà data ampia informazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 10 del presente Statuto.

ART. 14

La decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti all'Associazione. Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

ART. 15

In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque con scopi di utilità generali, in conformità con quanto previsto dall'art. 111, comma 4 quinquies, lett. B del D.P.R. n. 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 16

Disposizione finale. Il Circolo ARCI "Pereta" aderisce all'Associazione nazionale ARCI federata alla Federazione ARCI riconosciuta dal Ministero degli Interni come "Associazione con finalità assistenziali" con decreto n. 10.17022/12000.A 14 in data 02/08/1967. Ne adotta la tessera nazionale come tessera sociale e riconosce le tessere delle associazioni nazionali federate alla FEDERAZIONE ARCI.

IL PRESIDENTE

Zelmira Barbieri

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Massimiliano Proietti